

[-]  
**Valutazione**  
XIV° Traccia – Buona fede

**FORMA E GRAFIA**

Grafia: abbastanza bene. Ricordati di andare a capo quando necessario, per dare più respiro al parere e renderlo più leggibile

Forma e Articolazione dei periodi: bene.

**METODO**

Rispettato.

**PERIODO INTRODUTTIVO DEL PARERE**: bene

**FATTO**: ricostruito abbastanza bene.

**PERIODO DI COLLEGAMENTO DELLA PARTE IN FATTO AL DIRITTO**

Bene.

Potevi anche scrivere che:

*“Al fine di rispondere ai quesiti sottoposti, è opportuno soffermarsi sui principi di buona fede e corretta, quali regole generali su cui si fonda il nostro sistema di diritto sostanziale, per quindi valutare la portata ed i riflessi di tali canoni anche nell’ambito del contegno processuale delle parti, anche alla luce del principio del c.d. giusto processo di cui all’articolo 11 della Carta Costituzionale”.*

**DIRITTO**: hai citato (salvo il 1337 cc, non fondamentale) tutte le norme rilevanti nel caso di specie.

Infatti, occorre trattare:

- **Articolo 1175 c.c.**: nell’adempimento delle obbligazioni il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza.
- **Articolo 1337 c.c.**: le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede.
- **Articolo 1375 c.c.**: il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.
- **Articolo 2 Costituzione**: principio di correttezza quale espressione del principio costituzione di solidarietà sociale, che si estrinseca anche nel dovere di ciascuna parte di preservare gli interessi dell’altra.  
La buona fede e la correttezza trova analoga tutela nel diritto processuale. Ed infatti:
- **Articolo 88 c.p.c.**: le parti (e i loro difensori) hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità.
- **Articolo 111 Costituzione**: disciplina i principi del giusto processo, ivi precisando, a garanzia della ragioni delle parti, l’esigenza che del rispetto del diritto alla difesa e della ragionevole durata dello stesso.

Il principio di buona fede si erge a regola generale dell’ordinamento ed a repressione di condotte di chi, nell’esercizio di un proprio diritto, abusa dello stesso, per scopi emulativi. A fronte di tale comportamento, al soggetto passivo del rapporto è concesso il rimedio dell’*exceptio doli generalis*, vale a dire l’eccezione che tende a paralizzare il doloso e abusivo esercizio del diritto da parte di chi ne è legittimo titolare.

**QUESTIONE RILEVANTE**

L'hai posta in maniera corretta.

Si trattava infatti di capire se possa dirsi improntata ai canoni di buona fede e correttezza, ovvero al contrario debba ritenersi abusivo ed illegittimo, la condotta di chi, creditore di una determinata somma di danaro, dovuta in forza ad un unico rapporto obbligatorio, frazioni il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, sulla base di una fatturazione differenziata.

Sulla questione vi è contrasto in giurisprudenza e ne hai dato correttamente atto.

## **I° TESI**

L'hai affrontata in maniera molto sintetica, ma trattandosi di orientamento minoritario (e datato), l'eccesso di sintesi non penalizza il parere nel suo complesso.

Un primo orientamento, sviluppatosi nell'ambito di una fattispecie parzialmente diversa da quella per cui è causa (richiesta di adempimento di solo parte del proprio credito, con riserva di far valere in altra sede la restante parte) ritiene che il far valere in via frazionata il proprio credito non sia contrario ai principi di correttezza e buona e buona fede per diversi motivi.

- Agire giudizialmente in modo frazionato non è necessariamente espressione di una condotta emulativa del creditore, il quale ben può scegliere di avvalersi di tale strada onde adire un giudice inferiore e confidando nella maggiore celerità del giudizio e della possibilità che tale iniziativa stimoli l'adempimento tardivo del debitore.
- Inoltre, il debitore che subisce plurime azioni può frenare le iniziative del creditore, da un lato, mettendolo in mora ed offrendogli di pagare tutto il dovuto e, dall'altro, ove contesti nella sua interezza il proprio debito, domandando l'accertamento negativo circa la fonte delle obbligazioni, con devoluzione dell'intera controversia davanti al giudice superiore ex art. 34 cpc.

In sintesi, è ammissibile la domanda giudiziale frazionata del credito, in quanto l'ordinamento non nega ed anzi consente tale iniziativa in quanto risponde a interessi meritevoli del creditore, che del resto non sacrifica in alcun modo il diritto del debitore alla difesa delle proprie ragioni (CASS. SU. 108/2000)

## **II° TESI**

L'hai sviluppata in maniera eccessivamente sintetica. Vedi commenti e correzioni a margine del parere.

Il secondo orientamento interpreta e valorizza il principio di buona fede e correttezza nella dinamica dei rapporti tra le parti, in ogni fase del rapporto, prima del suo sorgere, all'atto della sua formazione ed esecuzione, sino alla fase di tutela giudiziale delle ragioni di diritto che ne derivano.

La buona fede assume ruolo di clausola generale dell'ordinamento, diretta ricaduta e applicazione dei doveri di solidarietà imposti dall'articolo 2 della costituzione, e diviene parametro di valutazione per il corretto esercizio del diritto: ove un soggetto spenda una posizione giuridica soggettiva di vantaggio, contro la buona fede, senza in alcun modo giovare tale condotta e solo pregiudicando il dovere soggettivo dell'altra, abusa del proprio diritto piegandolo per scopi non consentiti; la buona fede in senso oggettivo si erge a regola di garanzia tra le parti di un equilibrio

conforme ai doveri imposti dalla Costituzione (ed a fonte di obbligazione ex art. 1173 del codice civile).

Il dovere di comportarsi secondo buona fede trova riflessi, anzitutto, a livello sostanziale: l'abuso ha per effetto quello di mutare in senso pregiudizievole il contenuto di un obbligo cui è tenuto il debitore, senza avvantaggiare l'altra parte. Infatti il debitore che subisce plurime ingiunzioni frazionate deve subire l'aggravio di costi, diretta portata ed emanazione dell'art. 641, u.c., cpc (il giudice ingiunge oltre all'adempimento dell'obbligazione di cui si fornisce prova scritta, anche il pagamento delle spese e competenze della procedura stessa).

Il dovere di buona fede assume riflessi anche a livello processuali e trova la sua consacrazione nell'ambito dell'art. 88 c.p.c., laddove impone alle parti e ai difensori delle parti il dovere di lealtà e probità, quale diretta emanazione del dettato costituzionale ex 111 Cost., a mente del quale il giusto processo deve garantire la ragionevolezza della durata dei processi.

E in tale contesto il frazionare le pretese creditorie configge con l'obiettivo costituzionale di deflazionare il carico giudiziario, a tutto vantaggio della speditezza dei giudizi.

In definitiva, la disarticolazione da parte del debitore dell'unità sostanziale del rapporto viola il generale dovere di correttezza, ancorchè attuata nella fase patologica del rapporto.

GIUR: *ex multis*, CASS SU 23726/2007 e in senso conforme Cass CIV 10634/2010, 10488/2011 ecc (era bene dare atto che dal 2007, si sono susseguite ulteriori sentenze a conferma di tale orientamento).

**CASO CONCRETO:** abbastanza bene, ma potevi essere più preciso.

**Soluzione:** corretta, violazione 1175, 1375, 88 cpc, 2 e 11 cost. Occorreva infatti sostenere annullamento e/o la revoca dei predetti decreti ingiuntivi, stante la violazione del dovere di buona fede e, in ogni caso, la riduzione della condanna con esclusione delle somme liquidate per le spese nelle molteplici procedure monitorie azionate.

**Votazione:** 32